



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

ORDINE DI SERVIZIO ACCETTAZIONE FATTURE C.T.U.

Il sottoscritto direttore,
considerato che la recente circolare n° 9/e del 07/05/18 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur essendo tenuta al pagamento la parte processuale condannata al pagamento delle spese, la relativa fattura debba essere intestata e trasmessa all'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 633/72;
che il ministero della giustizia è intervenuto sul punto, con nota del 30/05/2018, affermando che "la parte obbligata debba continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del ctu; quest'ultimo, ricevuto il pagamento, emetterà fattura nei confronti dell'amministrazione, avendo però cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'amministrazione; che, pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni, nelle more dell'intervento del dirigente, già richiesto, si

dispone

che il personale addetto agli uffici spese di giustizia e funzionario delegato provveda ad effettuare i seguenti adempimenti, in relazione alle fatture ricevute che siano state emesse dai ctu, nell'ambito di procedimenti civili :

- 1) Accettazione della fattura soltanto se contenente la dicitura "il pagamento è stato effettuato dalla parte processuale";
- 2) Accettazione delle fatture con allegato pdf contenente il decreto/ordinanza di liquidazione del giudice, riportante la specifica somma dovuta al ctu.

Qualora tali requisiti manchino, in tutto o in parte, si procederà al rifiuto delle fatture.

Venezia, 26/11/2018

Il direttore
Dott. Maurizio Iacobo

.